



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio*

Spett.le  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina  
[uspme@postacert.istruzione.it](mailto:uspme@postacert.istruzione.it)  
[marilena.serrano@istruzione.it](mailto:marilena.serrano@istruzione.it)  
[matteogiovanni.crino@istruzione.it](mailto:matteogiovanni.crino@istruzione.it)

E, p.c.  
Ministero dell'Istruzione e del merito  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di  
formazione  
Direzione generale per il personale scolastico  
[dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it](mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it)

**Oggetto:** riscontro a quesito concernente la validità dei CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui all'oggetto, si precisa che, sul versante strettamente normativo, le Scuole superiori per mediatori linguistici sono disciplinate dal D.M. n. 38 del 2002 e dal D.M. n. 59 del 2018 che, secondo la formulazione attualmente vigente, riconoscono ad esse la possibilità di erogare esclusivamente corsi di durata triennale equipollenti alla Classe L-12 (art. 1, comma 2 del D.M. n. 38 del 2002) e corsi di durata biennale, equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, alla Classe LM-94 (art. 4, D.M. n. 59 del 2018).

Alla luce del richiamato dettato normativo, non è attualmente prevista da alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare la possibilità, per le SSML accreditate presso lo scrivente Ministero, di rilasciare certificazioni CLIL (stesso discorso valga anche per i Master di I e/o II livello o altri corsi analoghi, non autorizzati dalla normativa citata).



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Del resto, l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 prevede che i corsi cd. CLIL siano erogati da parte delle Università e non anche delle Scuole superiori di mediazione linguistica (per scrupolo, si precisa, al riguardo, che nel medesimo senso depongono anche l'art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012 nonché l'art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022 - allegati).

Sulla scorta del dato normativo sopra richiamato, i corsi per l'ottenimento delle certificazioni CLIL eventualmente erogati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica, per quanto di competenza di quest'Ufficio, non hanno valore legale.

Cordialità.

IL DIRIGENTE

Dott. Alessandro NICODEMI

Documenti allegati:

- 1) Decreto del Direttore generale n. 6/2012;
- 2) Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022.



Firmato digitalmente da  
NICODEMI ALESSANDRO  
C = IT  
O = MINISTERO  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA